Deliberazione n. 129/2025/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Costantino NASSIS	Referendario
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria - relatore

nell'adunanza dell'11 luglio 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'art. 27 "*Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle deliberazioni delle medesime SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004, n. 1 del 6 giugno 2011, nonché dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008, n. 111/CP/DEL/2023 del 14 aprile 2023, n. 248/CP/2023 del 15 novembre 2023, n. 223/CP/2024 del 29 maggio 2024 e n. 406/CP/2024 del 26 novembre 2024;

VISTA la deliberazione n. 8/2025/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma dell'attività di controllo per l'anno 2025, successivamente integrato con la deliberazione n. 101/2025/INPR;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 443/2025 del 27 giugno 2025 recante in epigrafe la seguente indicazione "*Dirigenza Scolastica – Conferimento incarico – Dirigente Scolastico:* omissis *Decorrenza 01.09.2024*", trasmesso in data 27 giugno 2025 (acquisito al prot. n. 1847 del 27 giugno 2025) mediante il quale al Dirigente scolastico prof.ssa *omissis* , è stato "*conferito l'incarico di titolarità triennale dall'01/09/24 al 31/08/2027 presso il LICEO SCIENTIFICO STATALE* " omissis " *di Perugia*";

VISTO il contratto individuale per la definizione del corrispondente trattamento economico correlato all'incarico di Dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche individuate, conferito con decorrenza dall'01.09.2024 al 31.08.2027;

VISTA la relazione di deferimento del 7 luglio 2025, proposta congiuntamente dal Magistrato Istruttore e dal Consigliere Delegato, dalla quale è emersa la necessità di stimolare il contraddittorio in pubblica adunanza con le Amministrazioni interessate e la richiesta di fissazione dell'adunanza, per la discussione in contraddittorio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 29 del 7 luglio 2025, con la quale è stato convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 11 luglio 2025;

VISTA la nota prot. 1901 del 7 luglio 2025 con la quale la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Dirigente Titolare dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;

VISTA la nota m pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0011797 dell'8 luglio 2025, acquisita al prot. n. 2013 di pari data, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato la presenza all'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, del dott. *omissis*, Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e della Dott.ssa *omissis* , responsabile dell'U.O. preposta;

VISTA la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni acquisita al prot. n. 2030 dell'11 luglio 2025 con la quale è stato comunicato che il provvedimento ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile;

UDITI il relatore, Ref. Francesca Abbati, e, in rappresentanza dell'Amministrazione convocata, il dott. *omissis* , Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e la Dott.ssa *omissis*, Funzionario, nonché, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, il Direttore, dott.ssa *omissis* e il dott. *omissis* , Funzionario; con l'assistenza della dott.ssa Chiara Federici, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

1. In data 27 giugno 2025 è stato presentato al controllo preventivo di legittimità (e acquisito al prot. n. 1847 di pari data), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto direttoriale prot. n. 443 del 27 giugno 2025, intestato "Dirigenza Scolastica – Conferimento incarico – Dirigente Scolastico: *omissis omissis* Decorrenza 01.09.2024" mediante il quale al Dirigente scolastico prof.ssa *omissis* , è stato "*conferito l'incarico di titolarità triennale dall'01/09/24 al 31/08/2027 presso il LICEO SCIENTIFICO STATALE "* omissis *" di Perugia*", unitamente alla documentazione ad esso allegata;

2. In data 7 luglio 2025, il Magistrato relatore ed il Consigliere delegato, esaminata la documentazione pervenuta, proponevano congiuntamente il deferimento alla Sezione in forma collegiale, per ragioni di economia procedurale, in presenza di una situazione che non necessita di ulteriori adempimenti istruttori;

3. Con Ordinanza n. 29 del 7 luglio 2025, il Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 11 luglio 2025;

4. Con nota prot. 1901 del 7 luglio 2025, la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Dirigente Titolare dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;

5. Con nota pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0011797 dell'8 luglio 2025, acquisita al prot. n. 2013 di pari data, l'Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato la presenza all'adunanza pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione, del dott. *omissis* , Dirigente Titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e della Dott.ssa *omissis* , responsabile dell'U.O. preposta;

6. La Ragioneria territoriale dello Stato di Perugia-Terni, con nota prot. 24510 del 10 luglio 2025, acquisita al prot. n. 2030 in data 11 luglio 2025, ha comunicato che il provvedimento ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stato registrato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 123/2011 in data 10 luglio 2025;

7. Nel corso dell'adunanza il Consigliere delegato, referendario dott. Costantino Nassis, ha riferito quanto segue: "*Alla Prof.ssa* omissis *era stato conferito un incarico a tempo indeterminato come dirigente scolastico dal 1° settembre 2019, inizialmente, presso il Liceo Scientifico Statale* "omissis" *di Perugia a partire dalla stessa data. Successivamente, con decreto n. 353 del 19 agosto 2020, era stato disposto il mutamento d'incarico e l'assegnazione della Prof.ssa*

omissis *all'I.C.* omissis *dal 1° settembre 2020. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 57/2023 depositata il 15 marzo 2023, ha dichiarato illegittimo il suddetto decreto n. 353 del 2020. Tale sentenza si basa sulla qualificazione del trasferimento come "per incompatibilità ambientale", rilevata da un'ispezione del 29 settembre* [ndv, *recte*: giugno] *2020, che evidenziava un conflitto con varie componenti del Liceo Scientifico "*omissis*" e sul mancato rispetto delle disposizioni procedurali, in particolare, l'art. 21 del d.p.r. n. 399 del 1988, non essendo stata data alla dipendente la possibilità di consultare preventivamente i documenti e controdedurre sui fatti. La sentenza è stata impugnata con ricorso in Cassazione dall'Amministrazione scolastica e il ricorso risulta tuttora pendente, almeno agli atti che ci sono stati forniti. Dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2024, la sede del Liceo Scientifico "*omissis*" di Perugia è stata occupata dalla Prof.ssa* omissis omissis *. La Prof.ssa* omissis *, a seguito di un'assegnazione temporanea nel Lazio - dal 2021 al 2022 e dal 2023 al 2024 - è stata riassegnata alla Regione Umbria con decorrenza dal 1° settembre 2024, dopo che le sue domande di mobilità interregionale verso il Lazio non erano state accolte. In assenza di una manifestazione di volontà della D.S.* omissis *per una sede in Umbria, l'USR Umbria aveva provveduto d'ufficio all'assegnazione presso l'I.C.* omissis *con decreto n. 581 del 23 agosto 2024. La Corte dei conti, con deliberazione n. 144 del 21 novembre 2024, ha ricusato il visto e la registrazione di tale provvedimento. Successivamente, in data 11 dicembre 2024, la D.S.* omissis *ha contestato il provvedimento di assegnazione a* omissis, *deducendo l'esecutività e chiedendo l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Perugia. A seguito di una richiesta dell'USR Umbria e un incontro tra le parti, la D.S.* omissis *ha confermato la sua pretesa all'esecuzione della sentenza che – secondo la prospettazione dell'interessata – avrebbe comportato la sua riassegnazione al Liceo Scientifico "*omissis*". È stato quindi emesso il decreto prot. n. 58 del 4 febbraio 2025, in esecuzione della sentenza n. 57/2023 della Corte di Appello di Perugia, individuando il Liceo Scientifico "*omissis*" come sede di servizio. Anche questo decreto non è stato vistato e registrato dalla Corte dei conti con deliberazione n. 102 del 15 aprile 2025. Dal 1° settembre 2024 al 09 febbraio 2025, la Prof.ssa* omissis *ha prestato servizio presso l'I.C.* omissis *e dal 10 febbraio 2025, presta servizio presso il Liceo Scientifico "*omissis*" di Perugia. Il Liceo "*omissis*" era stato gestito in reggenza al D.S. Silvio Improta dal 1° settembre 2024 al 9 febbraio 2025.*

8. Il Magistrato relatore è intervenuto approfondendo i vari aspetti di criticità, sovrapponibili a quelli già riscontrati nel precedente decreto direttoriale n. 58/2025 del 4 febbraio 2025, sottolineando come l'aspetto di retrodatazione degli effetti del provvedimento di nomina e la "sanatoria" delle attività di fatto, l'incidenza sul trattamento economico della duplice articolazione dell'incarico e l'esecuzione della

sentenza con i connessi limiti alla reintegrazione, costituiscono profili già ampiamente analizzati nella delibera 102 del 15 aprile 2025;

9. La Dott.ssa *omissis*, invitata ad intervenire dal Presidente Colosimo, ha riferito che: "*Per quanto concerne il visto contabile, … siccome il decreto n. 443 del 27 giugno 2025, nella sua parte contabile, è analogo al decreto dirigenziale n. 58 del 4 febbraio 2025, di conferimento di incarico alla Dott.ssa* omissis*, le motivazioni che sono a supporto del rilascio del visto contabile vado a leggerle per una migliore anche verbalizzazione dell'adunanza odierna. Il controllo contabile effettuato dalle RTS è disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. 123/2011. Tale articolo al comma 1 dispone che l'Ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa di cui all'art. 5 con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite. Le diverse circolari della Ragioneria Generale dello Stato, emanate al fine di fornire chiarimenti in merito al controllo contabile esercitato dalle RTS sugli atti di spesa soggetti al parere di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, declinano il controllo contabile con riguardo unicamente alla registrazione dell'impegno di spesa sul sistema informativo della Ragioneria Generale, al fine di rendere indisponibili ad altri fini le relative somme. Si veda in proposito la Circolare n. 8 del MEF - RGS - Prot. 24274 del 10 febbraio 2017, la nota RGS-IGF prot. 79092 del 09 ottobre 2014 e la circolare n. 1 del 2 gennaio 2023 ad oggetto: "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". Nel caso di specie, come più volte chiarito in questa sede, non ci troviamo di fronte ad un atto di spesa soggetto a registrazione di un impegno sul sistema SPESE della RGS, ma di una spesa fissa telematica, la cui normativa trova riferimento: nell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni; nel d.m. del MEF 31 ottobre 2002 che dispone che ai titolari di partita di spesa fissa, l'erogazione degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato - amministrati con ruolo di spesa fissa - è disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del Sistema informativo del MEF (oggi la DSII, Direzione dei Servizi Informativi) con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi in via ordinaria mediante bonifici da accreditare ai conti correnti bancario o postale intestati ai beneficiari; nella legge n. 196 del 31/12/2009 - art. 34 comma 4 – che prevede che le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale siano imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti; infine, nell'art. 11 comma 1 lett. e-bis) del d.lgs. n. 123 del 2011 che demanda al controllo successivo delle Ragionerie Territoriali dello Stato la verifica delle indennità di risultato erogate ai Dirigenti. Quindi, considerato che, relativamente alla Dott.ssa* omissis*, si riscontra: in primis, la presenza del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Scolastico*

sottoscritto in data 23 agosto 2019 avente decorrenza 1° settembre 2019; l'apertura della relativa partita di spesa fissa con il ruolo di dirigente scolastico a far data dal 1° settembre 2019; verificato che la partita di stipendio risulta regolarmente in pagamento e che solo l'Amministrazione di appartenenza con apposito provvedimento motivato può disporre in merito alla cessazione o alla sospensione del ruolo di spesa fissa; che le competenze accessorie per essere liquidate necessitano degli atti autorizzativi da emettersi a cura dell'Amministrazione titolare e, quindi, dell'Ufficio Scolastico Regionale nel caso di specie. Ebbene alla luce del quadro sopra evidenziato, pur tenendo conto delle criticità sollevate da codesta Corte in merito alla legittimità del decreto di incarico emanato dall'USR per l'Umbria e oggetto di esame nell'odierna Adunanza, si ritiene che, dal lato meramente contabile, la spesa trovi completa copertura finanziaria nella presenza del ruolo di spesa fissa nel sistema di pagamento NoiPa. Il controllo contabile delle Ragionerie Territoriali dello Stato di fatto si concretizza nel verificare la correttezza delle clausole e degli articoli richiamati nel contratto sottostante l'incarico, le diverse voci che compongono lo stipendio, compreso il corretto richiamo all'indennità di posizione di parte variabile che è articolata in 3 fasce a seconda della tipologia di istituto scolastico. Grazie".

10. Il Presidente, dopo l'intervento della Dott.ssa *omissis* ha assegnato la parola al Dott. *omissis*, il quale ha dichiarato di prendere atto dei punti chiave evidenziati dalla Corte ed in particolare che "*l'atto di nomina non può che disporre per l'avvenire*" precisando che sarebbe stata sfruttata "*la prossima partenza dell'anno scolastico che è prevista per il 1° settembre 2025*". Lo stesso, poi, proseguiva evidenziando di poter "*disciplinare il residuo periodo in essere come se considerassimo come data di partenza il '24, quindi la scadenza dell'atto di nomina e del contratto che vi accede dovrebbe essere, se ho capito bene, il 31 agosto 2027. Per quanto riguarda la situazione di fatto che è quella, invece, che va dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2024 - suddivisa nei due tronconi, cioè i primi cinque mesi e nove giorni presso l'I.C.* omissis *con retribuzione in fascia C di parte variabile e il residuo periodo dell'anno a partire dal 10 febbraio a tutt'oggi quando, invece, la Dott.ssa* omissis *ha prestato servizio presso l'istituto Liceo* omissis *di Perugia – l'idea era quella, quindi, di fare un atto sempre con decreto direttoriale a sé stante rispetto al decreto di nomina in cui diamo conto di questa situazione di fatto.*".

11. Il Consigliere delegato, Referendario Dott. Nassis, ha evidenziato "*che anche l'Ufficio Scolastico Regionale conviene sul fatto che i contratti non sono strumenti per regolarizzare o sanare, non sono strumenti retroattivi*", in quanto "*la retroattività è in via del tutto eccezionale consentita, ma a determinate condizioni in cui ci sia un giudicato esplicitamente stringente che determina il reintegro in quella posizione. Nel nostro caso il giudicato non ha questo contenuto stringente e come dice sia la Cassazione sia il Consiglio di Stato, nel pubblico*

impiego a differenza dell'impiego privato, l'esecuzione del giudicato si deve confrontare con gli interessi pubblici coinvolti, perché non c'è un interesse solo privato ma ci sono anche gli interessi pubblici al buon andamento dell'amministrazione, alla continuità manageriale. Quindi, mi pare di aver compreso che l'Ufficio Scolastico ha colto il riferimento a innanzitutto sanare la situazione pro-futuro". Il Consigliere delegato inoltre ha proseguito esplicitando "*che lo strumento che … pare più adatto è quello di un contratto normale ex novo come si farebbe normalmente; peraltro, c'è anche la fortunata coincidenza che il periodo, … agevola questa situazione*".

12. Il Dott Nassis, poi, in relazione al pregresso periodo, dopo avere precisato che le criticità "*sono state anche un po' agevolate dalla condotta dell'interessata*", ha sottolineato "*che sotto il profilo degli eventuali profili erariali che l'interessata potrebbe avanzare … di fatto non ha subito un demansionamento e ha continuato a fare la dirigente scolastica, peraltro per un periodo in una sede che lei stessa aveva chiesto, cioè mi pare nel Lazio, quindi, non ci sono profili di eventuali differenze retributive … Potrebbe residuare forse il discorso dell'indennità accessoria che però non è un aspetto di cui si può occupare la Sezione di controllo. Io ritengo che insomma, al netto, queste problematiche siano - come dire - inferiori rispetto alla necessità di regolarizzare la situazione nell'interesse della scuola e di un inizio finalmente regolare dell'anno scolastico. Quindi, io mi focalizzerei su questo aspetto, cioè di fare un incarico che rifletta i criteri che sono stati indicati più volte dalla Corte dei conti, dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato. Sul pregresso non possiamo darvi noi indicazioni, pareri; per quello c'è l'Avvocatura dello Stato. Vi confronterete con l'Avvocatura dello Stato e troverete una soluzione, tenendo presente quello che già è stato detto anche descritto nel deferimento, che i profili critici in realtà sono forse meno evidenti di quello che possono sembrare*".

13. Il Presidente nell'esaltare l'intervento del Dott Nassis quale "*forma agevolativa di grande attenzione nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale*" concedeva la parola al Dott. *omissis*, il quale dichiarava di voler ritirare il provvedimento.

Il Presidente Colosimo prendendo formalmente atto, a verbale, del ritiro da parte dell'Amministrazione del provvedimento in esame, dichiarava chiusa l'adunanza.

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto direttoriale prot. n. 443/2025 del 27 giugno 2025 che reca il conferimento alla dirigente scolastica *omissis*, dell'incarico di titolarità triennale dall'01/09/24 al 31/08/2027, presso il LICEO SCIENTIFICO STATALE "*omissis*" di Perugia.

La Sezione ritiene preliminarmente opportuno richiamare in estrema sintesi le principali criticità evidenziate nella relazione di deferimento al Collegio, che possono essere articolate secondo una triplice traiettoria.

I. Retrodatazione degli effetti del provvedimento di nomina e "sanatoria" delle attività di fatto: Il decreto n. 443 del 27/06/2025 retroagisce al 01/09/2024 per "regolarizzare" lo svolgimento di fatto di attività dirigenziali. La Corte dei conti è costantemente contraria al conferimento di incarichi dirigenziali con efficacia retroattiva, in quanto ciò è incoerente con la natura del provvedimento, che è proiettato per l'avvenire. La retroattività si traduce pertanto in una sanatoria dello svolgimento di fatto di attività dirigenziali, pratica eccezionale non utilizzabile in assenza di una previsione specifica per il pubblico impiego, in quanto l'assegnazione degli incarichi ai dirigenti deve precedere necessariamente l'inizio dell'attività. Il visto di legittimità è una condizione di efficacia del provvedimento, che non deve essere posto in esecuzione prima della sua registrazione. La "*necessità di regolarizzare i periodi di servizio di fatto*" non può trovare soluzione con l'incarico dirigenziale retroattivo; l'amministrazione dovrebbe cercare soluzioni alternative ove previste dall'ordinamento.

II. Articolazione dicotomica dell'incarico e problematiche sul trattamento economico: Sebbene formalmente unitario, l'incarico è articolato in due parti corrispondenti all'attività dirigenziale svolta (prima all'I.C. *omissis* e poi al Liceo Scientifico *omissis*). Questa dicotomia si riflette sul trattamento economico e sugli obiettivi connessi all'incarico, distinguendo la retribuzione di posizione parte variabile (€ 17.600,00 per I.C. *omissis*, fascia B; € 13.600,00 per Liceo Scientifico *omissis*, fascia C).

III. Esecuzione della sentenza della Corte d'Appello e limiti alla reintegrazione: Il provvedimento mira dichiaratamente a dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 57/2023. Tale sentenza ha dichiarato illegittimo il mutamento d'incarico della D.S. *omissis* all'I.C. *omissis*, determinando, secondo la prospettazione dell'interessata e dell'amministrazione scolastica, la sua assegnazione alla sede di titolarità precedente (Liceo Scientifico Statale " *omissis* " di Perugia). Tuttavia, il dispositivo della sentenza non reca un esplicito ordine di reintegra, ma si limita a statuire l'illegittimità per violazioni procedurali. La reintegrazione o riammissione in servizio nelle precedenti mansioni dirigenziali dovrebbe essere limitata, secondo la giurisprudenza più autorevole, alla durata residua dell'atto di attribuzione originario, dedotto il periodo di illegittima sottrazione. Non sarebbe quindi possibile – o sarebbe, in ogni caso oltremodo, problematico – disporre l'ottemperanza per ricostituire "ora per allora" il rapporto se il termine finale dell'incarico è scaduto o se l'incarico è già coperto da altro titolare. Le sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla notifica della sentenza possono inoltre costituire un ostacolo all'esecuzione del giudicato se

comportano un diverso assetto degli interessi pubblici inconciliabile con l'interesse privato. In astratto, a parere dei magistrati relatori, sembrerebbe più coerente, con la giurisprudenza richiamata nella relazione di deferimento, il conferimento di un incarico dirigenziale "*pieno e proiettato per l'avvenire*" nella sede ritenuta conforme all'esito giudizio, sfruttando l'avvio di un nuovo ciclo scolastico.

Così compendiati i lineamenti critici che connoterebbero il provvedimento soggetto al controllo preventivo secondo la prospettazione del Consigliere delegato e del Magistrato istruttore, la Sezione deve necessariamente prendere atto del sopravvenuto ritiro del provvedimento da parte dell'Amministrazione ministeriale, siccome dichiarato dal Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale a verbale nel corso della adunanza pubblica, sui concorrenti presupposti: *a)* del recepimento del principio che "*l'atto di nomina non può che disporre per l'avvenire*"; *b)* della precisazione che sarebbe stata valorizzata "*la prossima partenza dell'anno scolastico che è prevista per il 1° settembre 2025*"; *c)* dell'intendimento di perlustrare in separata sede eventuali soluzioni provvedimentali alla pregresse criticità.

Ne consegue che non vi è più luogo a provvedere sul provvedimento originariamente trasmesso per l'esercizio della funzione di controllo preventivo attribuita a questa Corte.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE

sul Decreto n. 443 del 27 giugno 2025 di conferimento dell'incarico, al dirigente scolastico Prof.ssa omissis *di titolarità triennale dal 01/09/2024 al 31/08/2027 presso il LICEO SCIENTIFICO STATALE "* omissis *" di Perugia, pervenuto al controllo preventivo di legittimità in data 27 giugno 2025 ed acquisito al prot. n. 1847 in pari data*.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito e affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.

Il Magistrato Relatore	**Il Presidente**
f.to Francesca Abbati	f.to Antonello Colosimo

Depositata in Segreteria il 08 agosto 2025

Il Funzionario Preposto

f.to Dott.ssa Antonella Castellani